



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Seconda Sezione Civile

Oggetto: liquidazione compenso UNEP per i pignoramenti ex art. 492-bis c.p.c.

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

Ritenuta la necessità di risolvere le criticità organizzative relative alla liquidazione dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per le attività previste dall'art. 492-bis c.p.c., osserva quanto segue.

L'art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 prevede:

al comma secondo, che *“Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:*

(omissis)

*b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore”;*

al comma terzo, che *“In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata”;*

al comma quarto, che *“In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo”;*

al comma quinto, che *“In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00”.*

Trattasi pertanto di un compenso che è anticipato dal creditore procedente e, poiché costituisce spesa della procedura, deve essere computato in prededuzione.

Il suddetto compenso deve essere liquidato dal giudice dell'esecuzione d'ufficio; tuttavia, è opportuno che venga formulata apposita istanza di liquidazione, poiché, se l'importo dovuto non fosse liquidato dal giudice contestualmente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione

(ovviamente prima non sarebbe possibile, dipendendo la liquidazione dal valore dei beni o dei crediti assegnati), l'ufficiale giudiziario non avrebbe titolo per procedere nei confronti del creditore. Bisogna inoltre considerare che il creditore, pur a seguito della ricerca telematica e dell'eventuale pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., conserva la facoltà di procedere al pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c., e che, quando il pignoramento colpisce beni o crediti individuati a seguito della ricerca telematica dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo ha diritto al compenso in esame.

Sono state quindi concordate con i Giudici della sezione addetti alle esecuzioni mobiliari e presso terzi, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, la Dirigente dell'Ufficio UNEP e la Dirigente della cancelleria del settore esecuzioni le modalità operative ritenute idonee a semplificare la liquidazione dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per le attività previste dall'art. 492-bis c.p.c.

Per tali motivi

dispone quanto segue:

- 1) L'ufficiale giudiziario formulerà la propria istanza di liquidazione del compenso in oggetto utilizzando il modulo allegato, nel quale è indicato l'Iban del conto corrente per l'accredito; in calce all'istanza è redatto un modello di decreto di liquidazione che indica i parametri per la liquidazione previsti dall'art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e le distinte ipotesi alternative all'ordinanza di assegnazione (conversione del pignoramento, estinzione e chiusura anticipata dell'esecuzione);
- 2) La richiesta di liquidazione sarà allegata dall'ufficiale giudiziario al verbale relativo alla ricerca telematica dei beni da pignorare redatto ai sensi dell'art. 492-bis comma terzo c.p.c. o al pignoramento dal medesimo eseguito;
- 3) Il creditore, quando procede a pignoramento ex art. 543 c.p.c. su beni o crediti individuati a seguito di ricerca ex art. 492-bis c.p.c., dovrà precisare al momento dell'iscrizione a ruolo, nel frontespizio dell'atto, che il pignoramento origina da una precedente ricerca ex art. 492-bis c.p.c. e allegare il verbale della ricerca telematica e la richiesta di liquidazione redatti dall'ufficiale giudiziario;
- 4) L'ufficiale giudiziario, quando procede al pignoramento di beni o crediti individuati a seguito di ricerca ex art. 492-bis c.p.c., allegherà la richiesta di liquidazione all'atto di pignoramento, senza apporre timbri o altre annotazioni sul titolo esecutivo o sul precetto;
- 5) Il Giudice dell'esecuzione, in entrambi i casi menzionati ai numeri 3 e 4, liquiderà il compenso previsto dall'art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 utilizzando il modello di decreto allegato al presente provvedimento, redatto in calce all'istanza di liquidazione, ponendolo a carico del creditore procedente (che potrà indicarlo come spesa di esecuzione nella precisazione del credito) e disponendone il versamento sul conto corrente indicato nella richiesta di liquidazione;
- 6) In caso di assegnazione di crediti periodici (stipendi, pensioni, canoni) il valore di assegnazione per la liquidazione del compenso sarà determinato in base all'ammontare delle somme dovute per due anni oppure, se inferiore, sarà calcolato sul valore del precetto.

Si allega modulo di richiesta di compenso e decreto di liquidazione.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Ufficio UNEP, ai Giudici della sezione e alle cancellerie interessate, provvedendo altresì alla pubblicazione sul sito del Tribunale.

Bergamo, 18 giugno 2025.

Il Presidente della Seconda Sezione Civile  
Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

